

Sanatoria su avvisi bonari non esente da dubbi



Si dovrebbe tenere conto, ai fini del raffronto di fatturato 2020/2019 anche delle dichiarazioni tardive.

Il [decreto Sostegni](#) (DI 41/2021) all'articolo 5 introduce la **definizione agevolata** per i soggetti che hanno ricevuto **comunicazioni di irregolarità** per le dichiarazioni dei periodi d'imposta 2017 (elaborate nel 2020 ma non inviate perché sospese) e del 2018 (elaborate entro il 2021).

Per accedere a questa sanatoria sugli avvisi bonari è necessario essere titolari di partita Iva al **23 marzo 2021** (giorno in cui è entrato in vigore il decreto, successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e aver subito una **riduzione maggiore del 30 % del volume d'affari** dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente.

Alla luce di quanto previsto dal provvedimento dovrebbero essere ammesse alla definizione agevolata anche le partite Iva di attività messe in liquidazione, come riporta *//Sole24Ore*. Non è

chiaro invece se la posizione Iva debba risultare attiva ininterrottamente dal 2017.

Un ulteriore dubbio evidenziato dal quotidiano economico riguarda le dichiarazioni tardive/integrative, presentate entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e considerate valide a tutti gli effetti. Per questo l'ipotesi interpretativa più logica è che ne si possa tenere conto ai fini del raffronto del volume d'affari tra il 2020 e il 2019.

Sempre osservando alla lettera il provvedimento sarebbe esclusi i soggetti titolari di partita Iva che hanno ricevuto le comunicazioni di irregolarità nel 2020, cioè prima della sospensione degli invii. Secondo *IlSole24Ore* però questa disparità di trattamento appare irragionevole dal momento che, in ipotesi, si tratterebbe di contribuenti nella stessa situazione di difficoltà economica.